



REGIONE BASILICATA

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 39/2013, ALL' ART. 35 *bis* DEL D.LGS 165/2001, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTENUTE NEL CODICE DI COMPORTAMENTO

PREMESSA.....	2
1. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 39/2013.....	2
1.1 ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE PRIMA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.....	13
1.2 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI INIZIALI.....	14
1.3 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ANNUALI.....	17
1.4 REGIME DI PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.....	17
2. APPLICAZIONE DELL'ART.35 <i>bis</i> DEL D.LGS. 165/2001 INERENTE ALLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	18
2.1 INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMA.....	18
2.2 REGIME DEI CONTROLLI.....	19
3. DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.....	19
3.1 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE.....	26
3.2 CONFLITTO DI INTERESSI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	27
4. REGIME SANZIONATORIO.....	29
5. MODULISTICA.....	30



REGIONE BASILICATA

PREMESSA

Le presenti linee guida riguardano le modalità di applicazione degli istituti della inconfiribilità e della incompatibilità con riferimento agli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo pubblico, nonché dei conflitti di interesse e hanno lo scopo di favorire interpretazioni e comportamenti uniformi da parte degli Uffici regionali nell'attuazione degli adempimenti di legge, anche mediante l'utilizzo di uniforme modulistica.

Le fonti normative di riferimento sono di seguito riportate:

- D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 35 bis, recante *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”*;
- L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 6 bis, recante *“Conflitti di interesse”*;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* e s.m.i.;
- D.G.R. del 1° febbraio 2023 n. 44, recante *“Art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 – Approvazione aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale”*;
- D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 16, recante *“Conflitto di interessi”*.

1. APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 39/2013

Ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 si intende:

- per **inconfiribilità** la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, c. 2, lett. g);
- per **incompatibilità** l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, co. 2, lett. h).

Le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 39/2013 riguardano i seguenti incarichi:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice;
- b) gli incarichi dirigenziali;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico;
- d) gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali.



REGIONE BASILICATA

Per completezza si riportano integralmente le disposizioni definitorie di cui all'art. 1 comma 2:

- a) **«pubbliche amministrazioni»**: pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) **«enti pubblici»**: enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) **«enti di diritto privato in controllo pubblico»**: le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) **«enti di diritto privato regolati o finanziati»**: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) **«incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati»**, le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) **«componenti di organi di indirizzo politico»**: le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) **«inconferibilità»**: la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) **«incompatibilità»**: l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) **«incarichi amministrativi di vertice»**: gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto



REGIONE BASILICATA

privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) «**incarichi dirigenziali interni**»: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) «**incarichi dirigenziali esterni**»: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) «**incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**»: gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Allo scopo di fornire una guida all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 si riportano di seguito appositi prospetti riepilogativi della casistica di legge, con indicazione della rispettiva modulistica allegata alle presenti linee guida:

a) Cause di inconferibilità per gli incarichi amministrativi di vertice (modello di dichiarazione n. 1)

Previsione normativa	Cause di inconferibilità	Osservazioni
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale	
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	titolarietà di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Basilicata nell'anno precedente	per enti di diritto privato regolati o finanziati si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1)svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2)abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3)finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici (art.



REGIONE BASILICATA

		1, comma 2, lett.d), del d.lgs. 39/2013)
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Basilicata nell'anno precedente	
art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs.39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata nei due anni precedenti	
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella medesima regione, nell'anno precedente	
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno precedente, di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: <ul style="list-style-type: none">• della Regione Basilicata, oppure da parte di: <ul style="list-style-type: none">• una provincia o un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione	

b) cause di inconferibilità per gli incarichi dirigenziali (modello di dichiarazione n.5)

Previsione normativa	Cause di inconferibilità	Osservazioni
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale	
art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	titolarità di incarichi e cariche, nell'anno precedente, in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Basilicata	
art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	esercizio in proprio, nell'anno precedente, di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Basilicata	
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata nei due anni precedenti	
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente	



REGIONE BASILICATA

	la medesima popolazione della medesima regione, nell'anno precedente	
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno precedente, di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: <ul style="list-style-type: none">• della Regione Basilicata oppure da parte di: <ul style="list-style-type: none">• di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	

b) cause di inconferibilità per gli incarichi di "amministratore" di enti di diritto privato in controllo pubblico (modello di dichiarazione n. 2)

Previsione normativa	Cause di inconferibilità	Osservazioni
art. 3, comma 1, lett.d), d.lgs. n. 39/2013	condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata nei due anni precedenti	tale causa si applica agli incarichi di "amministratore" di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione, nell'anno precedente	tale causa si applica agli incarichi di "amministratore" di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato, nell'anno precedente, di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: <ul style="list-style-type: none">- della Regione Basilicata oppure da parte di: <ul style="list-style-type: none">-di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione.	Tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

d) cause di inconferibilità per gli incarichi di "amministratore" di enti pubblici (modello di dichiarazione n. 3)

Previsione normativa	Cause di inconferibilità	Osservazioni
----------------------	--------------------------	--------------



REGIONE BASILICATA

art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Basilicata nell'anno precedente	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 39/2013	esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Basilicata nell'anno precedente	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata nei due anni precedenti	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici regionali
art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione, nell'anno precedente	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici regionali
art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno precedente, di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Basilicata, oppure da parte di: di una provincia o un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima Regione	tale causa riguarda degli incarichi di "amministratore" in enti pubblici regionali

e) cause di inconferibilità per gli incarichi di direttore generale nelle Aziende Sanitarie Locali (modello di dichiarazione n. 4)

previsione normativa	cause di inconferibilità	Osservazioni
art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 39/2013	condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale	
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 39/2013	titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale nei due anni precedenti	
art. 8, comma 1, d.lgs. n.39/2013	candidato, nei cinque anni precedenti, in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendono il territorio della ASL interessata	



REGIONE BASILICATA

art. 8, comma 2, d.lgs. n.39/2013	titolarità, nei due anni precedenti, della carica di: <ul style="list-style-type: none">• Presidente del Consiglio dei ministri• Ministro, Viceministro o Sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra Amministrazione dello Stato• Amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario nazionale	
art. 8, comma 3, d.lgs. n.39/2013	titolarità, nell'anno precedente, della carica di Parlamentare	
art. 8, comma 4, d.lgs. n.39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata nei tre anni precedenti	
art. 8, comma 4, d.lgs. n.39/2013	titolarità, nei tre anni precedenti, della carica di Amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale	
art. 8, comma 5, d.lgs. n.39/2013	componente, nei due anni precedenti, di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL	

f) cause di incompatibilità per gli Incarichi amministrativi di vertice (modello di dichiarazione n. 1)

previsione normativa	cause di incompatibilità	Osservazioni
art. 9, comma 1, d.lgs. n.39/2013	titolarità di incarichi di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Basilicata	la causa si applica solo se l'incarico amministrativo di vertice da conferire dalla Regione Basilicata comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato
art. 9, comma 2, d.lgs. n.39/2013	esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Basilicata	
art. 11, comma 1, d.lgs. 39/2013	carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	
art. 11, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata	



REGIONE BASILICATA

art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione	
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	carica di Presidente e amministratore delegato di ente privato in controllo pubblico da parte della Regione	

g) cause di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali (modello di dichiarazione n. 5)

previsione normativa	cause di incompatibilità	Osservazioni
art. 9, comma 1, d.lgs. n.39/2013	titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Basilicata	Tale causa ricorre solo se l'incarico dirigenziale, interno o esterno, da conferire da parte della Regione Basilicata comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato
art. 9, comma 2, d.lgs. n.39/2013	esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Basilicata	
art. 12, comma 1, d.lgs. 39/2013	carica di componente di organo di indirizzo nella Regione Basilicata	
art. 12, comma 2, d.lgs. n.39/2013	carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	
art. 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata	
art. 12, comma 3 lett. b), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	
art. 12, comma 3 lett. c), d.lgs. n. 39/2013	carica di Presidente e Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione Basilicata	alla carica di Presidente e Amministratore delegato è assimilata ogni altra carica di amministratore con i poteri gestionali e di rappresentanza, in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

h) cause di incompatibilità per gli incarichi di "amministratore" di enti di diritto privato in controllo pubblico (modello di dichiarazione n. 2)



REGIONE BASILICATA

Previsione normativa	Causa di incompatibilità	Osservazioni
art. 9, comma 2, d.lgs. n.39/2013	esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Basilicata	tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
art. 11, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 39/2013	titolare di incarico amministrativo di vertice presso la Regione Basilicata	tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
art. 11, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 39/2013	titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale	tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
art. 11, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 39/2013	titolare di incarico amministrativo di vertice presso una provincia o un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, del territorio della regione	tale causa riguarda gli incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
art. 11, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 39/2013	titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale del territorio della regione Basilicata	tale causa riguarda gli incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
art. 12, comma 3, d.lgs. n.39/2013	titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Basilicata oppure presso un ente pubblico regionale oppure presso un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale	tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
art. 12, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	titolare di incarico dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale nel territorio della regione Basilicata	tale causa riguarda gli incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale (o di province, o comuni con popolazione superiore a



REGIONE BASILICATA

		15.000 ab. o forme associative tra comuni con la medesima popolazione, nell'ambito del territorio regionale)
art. 13, comma 1, d.lgs. n.39/2013	carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale regionale o locale
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata	Tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Basilicata, oppure da parte di: -una provincia o un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Basilicata o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.	tale causa riguarda gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

i) cause di incompatibilità per gli incarichi di "amministratore" di enti pubblici (modello di dichiarazione n. 3)

previsione normativa	causa di incompatibilità	Osservazioni
art. 9, comma 2, d.lgs. n.39/2013	esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Basilicata	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici conferiti dalla Regione Basilicata
art. 11, comma 1, d.lgs. n.39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	Tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale



REGIONE BASILICATA

art. 11, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata	Tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici di livello regionale
art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	Si applica per incarichi di "amministratore" in enti pubblici di livello regionale
art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza) di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Basilicata	tale causa riguarda gli incarichi di "amministratore" in enti pubblici di livello regionale

I) cause di incompatibilità per gli incarichi di direttore generale nelle Aziende Sanitarie Locali (modello di dichiarazione n.4)

previsione normativa	causa di incompatibilità	Osservazioni
art. 10, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 39/2013	titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio sanitario regionale	
art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata dal Servizio sanitario regionale	
art. 10, comma 2, d.lgs. n.39/2013	titolarità da parte del coniuge, o di parente o affine entro il secondo grado, dell'incaricato di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio sanitario regionale	
art. 10, comma 2, d.lgs. n.39/2013	esercizio in proprio, da parte del coniuge, o di parente o affine entro il secondo grado, dell'incaricato di attività professionale regolata o finanziata dal Servizio Sanitario Regionale	
art. 14, comma 1, d.lgs. n.39/2013	carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare e di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale	
art. 14, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	componente della Giunta o del Consiglio della Regione Basilicata	



REGIONE BASILICATA

art. 14, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	titolarità della carica di Amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario Regionale	
art. 14, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella regione Basilicata	
art. 14, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Basilicata, nonché di province o comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Basilicata o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione	tale causa riguarda ogni figura assimilata di amministratore (titolare di poteri gestionali e di rappresentanza)

Per la corretta attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 39/2013, giova tener presente che l'Anac, in considerazione della complessità della disciplina e allo scopo di offrire supporto alle amministrazioni pubbliche nell'applicazione della legge, ha messo a disposizione un "manuale pratico" ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, consultabile al link <https://www.anticorruzione.it/-/guida-all-applicazione-della-legge-nei-casi-di-incompatibilit%C3%A0-e-inconferibilit%C3%A0>

1.1 ATTIVITA' DA PORRE IN ESSERE PRIMA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al più volte citato D.lgs. n. 39/2013, risulta fondamentale il corretto svolgimento degli adempimenti anteriori al conferimento dell'incarico. La fase preliminare di verifica è di competenza del responsabile del procedimento, che a tal fine deve acquisire le dichiarazioni, protocollarle e conservarle agli atti d'ufficio. Già con la circolare n. 2/2015 a firma del Responsabile anticorruzione si è segnalata l'opportunità di porre in essere una puntuale attività di controllo preliminare all'adozione del provvedimento finale di conferimento dell'incarico. Infatti, sebbene l'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 preveda al comma 1 che *"all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto"* e, al comma 4, che *"la dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico"*, l'ANAC ha richiamato l'attenzione sulla necessità che tale dichiarazione sia acquisita in tempo utile per operare le dovute verifiche. Lo stesso vale per la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità che, pertanto, è necessario sia acquisita preliminarmente al conferimento dell'incarico.

Più in particolare,

con riguardo alla dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità occorre tenere presente che:

- la dichiarazione deve contenere, o deve esservi allegato, l'elenco di tutti gli incarichi e le cariche ricoperti negli ultimi due anni e fino alla data della medesima dichiarazione, nonché l'elenco delle eventuali condanne penali subite, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo



REGIONE BASILICATA

Il del libro secondo del codice penale. Tali elencazioni sono ritenute da ANAC necessarie al fine di operare un'effettiva e tempestiva verifica sulla base di tali indicazioni. Va pertanto evitata l'acquisizione di una dichiarazione che asserisca genericamente l'insussistenza delle situazioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 e che sia priva di elencazione o specificazione. Relativamente alle suddette informazioni deve inoltre essere adottata ogni misura per l'osservanza della normativa in materia di privacy;

- nel caso in cui per un determinato conferimento di incarico non sia prevista la fase di presentazione di candidature, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità deve essere comunque acquisita preliminarmente all'atto di incarico, ai fini della verifica almeno sommaria del suo contenuto e della coerenza con le informazioni elencate;
- in ogni caso la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Con riguardo alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità occorre tener presente che:

- anche per questa dichiarazione valgono le esigenze di contenuto puntuale e di esplicita elencazione affinché la dichiarazione sia consapevole e ponderata da parte dell'interessato e verificabile almeno preliminarmente dall'Ufficio sulla base delle informazioni fornite;
- la dichiarazione sulla perdurante assenza di cause di incompatibilità andrà comunque acquisita anche periodicamente, con cadenza annuale, nel corso dell'incarico;
- in ogni caso, l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente (e quindi in ogni momento, a prescindere dalla richiesta della dichiarazione annuale) variazioni sopravvenute.

Inoltre, con riguardo ad entrambe le tipologie di dichiarazione è utile precisare che:

- le dichiarazioni si riferiscono esclusivamente all'incarico che viene conferito. In caso di conferimento di nuovo incarico o variazione di quello precedentemente conferito è necessario acquisire preliminarmente nuove dichiarazioni;
- nel caso di nomina/incarico a seguito di designazione da parte di altra amministrazione o ente, l'Ufficio competente alla relativa istruttoria è tenuto ad acquisire le dichiarazioni e ad effettuare le relative verifiche. L'Ufficio può coordinarsi con l'amministrazione o l'ente designante per tenere conto di quanto eventualmente già da essi verificato, con le modalità ritenute idonee e rispondenti alla normativa ed alle indicazioni di cui alle presenti linee guida.

1.2 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI INIZIALI

L'Ufficio che cura l'istruttoria per il conferimento dell'incarico procede all'attività di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite e protocollate. È opportuno che tale attività di verifica sia completata prima del provvedimento di conferimento dell'incarico e che tale provvedimento dia conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni e dell'esito di tale attività di controllo.

Qualora, in ragione dei tempi del procedimento e/o della documentazione disponibile, siano state effettuate prima del conferimento dell'incarico verifiche solo parziali, il completamento dell'attività di verifica dovrà essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni dall'atto di conferimento e concluso entro 90 giorni dall'avvio, anche nei casi in cui si renda necessario richiedere informazioni detenute da altre amministrazioni o accedere ad apposite banche dati.



REGIONE BASILICATA

A tale ultimo proposito, si precisa che, qualora entro la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni (nel massimo di 30 giorni ai sensi dell'art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000), l'Ufficio che effettua il controllo non riceva alcuna risposta da parte degli uffici investiti, oppure non risulti possibile acquisire gli elementi necessari dalla consultazione delle banche dati, tali circostanze devono essere riportate in apposito verbale di conclusione del controllo. La documentazione acquisita e il verbale sono conservati agli atti dell'Ufficio.

Nell'ottica di una più agevole attività di esame e verifica delle dichiarazioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 da parte delle strutture competenti agli atti di nomina/incarico, si riporta di seguito un prospetto, naturalmente senza pretesa di esaustività, inerente alle possibili fonti consultabili in relazione ai dati da verificare, aggiornabili ed integrabili anche da parte delle stesse strutture che effettuano il controllo, in relazione all'accessibilità alle banche dati e al possibile ricorso ad ulteriori fonti:

Assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale	Richiesta del certificato del Casellario giudiziale alla Procura della Repubblica attraverso il <i>software</i> per la compilazione delle istanze di certificazione del casellario giudiziale. Inoltre: richiesta del certificato dei carichi pendenti. In attesa del "Casellario nazionale dei carichi pendenti", il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell'interessato ed in tal caso il certificato riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché presso le procure distrettuali antimafia. Il certificato rilasciato dalle Procure diverse da quella di residenza riporta i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
Assenza, nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico, di titolarità di cariche di componente della Giunta regionale o del Consiglio Regionale	Le informazioni possono essere in parte reperite nel sito istituzionale della Regione Basilicata nelle sezioni relative alla composizione degli organi (eventualmente nella sezione di archivio) ovvero chiedendole alle Strutture di supporto a tali Organi.
Assenza, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, della titolarità della carica di componente di una Giunta o di un Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Assenza di titolarità di tali cariche alla data della dichiarazione (incompatibilità). Assenza della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico alla data della dichiarazione (incompatibilità).	È possibile consultare il sito che raccoglie i dati relativi all'anagrafe degli eletti a cariche nei comuni, province e regioni. La ricerca può essere fatta per cognome e nome dell'incaricato http://amministratori.interno.it/
Assenza, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, della titolarità della carica di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione o di uno degli enti locali della Regione Basilicata. Assenza di titolarità di tali cariche alla data della dichiarazione (incompatibilità).	Per gli enti di diritto privato in controllo della Regione si può consultare la relativa sezione in Amministrazione trasparente. Per gli enti di diritto privato in controllo degli enti locali la verifica si può effettuare attraverso la ricerca per Codice fiscale (o per nome, cognome, luogo e data di nascita) su Telemaco - Sportello telematico per l'accesso al registro imprese (InfoCamere).



REGIONE BASILICATA

Assenza nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione. Assenza di tali cariche e incarichi alla data della dichiarazione (incompatibilità).	Verifiche sugli incarichi possono essere effettuate nella banca dati PerlaPA al link: http://www.consulentipubblici.gov.it/ (voce CCE per gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione; voce DIP per gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione). Per le cariche in enti di diritto privato la verifica può essere effettuata su Telemaco - Sportello telematico per l'accesso al registro imprese (InfoCamere). Se risultano, nel periodo interessato, incarichi o cariche in enti di diritto privato (società/fondazioni/associazioni ecc.), occorre verificare se l'ente è controllato dalla Regione o è stato beneficiario di pagamenti da parte della Regione (tramite le sezioni di Amministrazione Trasparente).
Assenza, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, dello svolgimento di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione	In Amministrazione Trasparente sono pubblicati i dati di tutti i beneficiari di pagamenti da parte della Regione
Assenza, alla data della dichiarazione, dello svolgimento in proprio di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione (incompatibilità)	Sono consultabili anche i dati di consulenti e collaboratori della Regione
Assenza di titolarità della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di Parlamentare	Può essere effettuata la ricerca nominativa sui seguenti siti: Parlamento http://www.parlamento.it/1233 Governo http://www.governo.it/it/ministri-e-sottosegretari Commissari straordinari di cui all'art. 11 della legge n. 400/1988, http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/CommissariStraordinari/index.htm
Assenza, alla data della dichiarazione, della titolarità di incarichi amministrativi di vertice presso la Regione e di incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale (incompatibilità). Assenza, alla data della dichiarazione, di incarichi dirigenziali in Regione, in enti pubblici o in enti di diritto privato di livello regionale (incompatibilità).	È possibile consultare le relative sezioni di Amministrazione Trasparente del sito di Regione Basilicata e dei siti istituzionali di tali enti.
Assenza, nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico, della titolarità di incarichi di direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle Aziende Sanitarie Locali.	Può essere verificato tramite le sezioni Amministrazione Trasparente delle relative Aziende Sanitarie.



REGIONE BASILICATA

<p>(<i>Riguardo a incarichi di Direttore generale nelle Aziende Sanitarie Locali</i>) Non essere stato, nei cinque anni precedenti alla nomina, candidato in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio dell'Azienda di cui è nominato DG</p>	<p>Il controllo si può effettuare, a partire dal 2018, tramite la consultazione del sito del Ministero dell'Interno alla pagina dedicata alle Elezioni "Eligendo": https://dait.interno.gov.it/elezioni. Alla pagina Elezioni trasparenti è possibile effettuare la ricerca nominativa per le elezioni europee, nazionali e regionali: https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza</p>
---	---

1.3 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ANNUALI

Per le dichiarazioni sostitutive annuali di incompatibilità successive alla prima, da presentare ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013, il controllo riguarderà un campione pari al 5% di tutte le dichiarazioni rese, per ciascuna categoria di incarichi. L' estrazione del campione è a cura del RPCT e riguarda annualmente le dichiarazioni presentate nell' anno precedente.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sorteggiate spetta agli Uffici che le hanno acquisite e si svolge secondo le medesime modalità in precedenza descritte. Il dirigente dell'Ufficio competente ad acquisire le dichiarazioni comunica tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza le situazioni di inconferibilità o incompatibilità eventualmente emerse.

1.4 REGIME DI PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Quanto al regime di pubblicazione delle dichiarazioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, l'art. 20, comma 3, dispone che *"le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 (dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità) sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico."*

Al riguardo è opportuno precisare che:

- le dichiarazioni devono essere pubblicate a cura dell'Ufficio competente alla nomina/incarico che le ha acquisite in quanto titolare dell'attività istruttoria;
- tutte le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente e pubblicate in formato di tipo aperto; nel caso in cui eccezionalmente non sia possibile la firma digitale, le dichiarazioni sono sottoscritte su moduli cartacei con firma autografa. In tale caso il dichiarante compila anche un secondo modulo di pari contenuto in formato digitale pdf/A che riporta in calce la dicitura "documento con firma originale conservata agli atti";
- la pubblicazione va effettuata nel sito Amministrazione Trasparente, nelle sottosezioni corrispondenti alle tipologie di incarico, **in formato aperto**;
- la pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle regole della privacy, omettendo pertanto dati non ostensibili o eccedenti rispetto allo scopo della pubblicazione;
- le dichiarazioni annuali sull'insussistenza delle cause di incompatibilità seguono il medesimo regime di pubblicazione e vi provvedono le medesime strutture competenti alla loro acquisizione, che segnalano agli interessati la necessità di compilare la dichiarazione annuale almeno 30 giorni prima della relativa scadenza;
- con riguardo agli incarichi in enti diversi dalla Regione Basilicata, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 20 del D.lgs. sopra richiamato, si deve ritenere che nel caso in cui la Regione sia competente alla sola designazione spetti all'ente che effettua la conseguente nomina la pubblicazione delle dichiarazioni sul



REGIONE BASILICATA

proprio sito istituzionale nonché l'acquisizione annuale delle dichiarazioni relative all'incompatibilità. Nel caso in cui la Regione sia competente alla nomina, alla stessa spetta l'acquisizione delle dichiarazioni e le relative verifiche nonché la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente come sopra detto. Le successive dichiarazioni rese annualmente per la durata dell'incarico sono invece acquisite, verificate e pubblicate a cura dell'ente presso il quale è svolto l'incarico (Anac Delibera. n. 671/2016).

2. APPLICAZIONE DELL'ART. 35 *bis* DEL D.LGS. n. 165/2001 INERENTE ALLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'art. 35 *bis*, introdotto nel D.lgs. n. 165/2001 dalla Legge n. 190/2012, pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara, nonché per lo svolgimento di funzioni direttive in Uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, in particolare, dispone al comma 1 che **“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**

- a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti **alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;**
- c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

2.1 INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMA

Con riferimento alle lettere a) e c) dell'articolo 35 *bis* sopra richiamato, è necessario che il Responsabile della struttura regionale cui compete la costituzione della commissione, prima di procedere alla nomina, acquisisca da parte dei componenti e da parte del personale di supporto alla Commissione idonea dichiarazione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (**modello di dichiarazione n. 11**). Le dichiarazioni, regolarmente acquisite al protocollo unitamente agli eventuali allegati, sono conservate agli atti dell'ufficio; dell'avvenuta dichiarazione deve essere dato atto nel provvedimento di nomina.

Qualora ricorra la condizione ostativa di cui all'art. 35 *bis*, l'incarico non può essere conferito. Si rammenta che in caso di violazione di tale specifica previsione di inconfiribilità, l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2013 e trovano, di conseguenza, applicazione le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Allo scopo di evitare l'invalidazione degli atti della commissione, è opportuno che la dichiarazione sia rinnovata all'atto di insediamento della stessa qualora intercorra un lungo lasso di tempo tra la data del conferimento e l'effettiva assunzione dell'incarico.



REGIONE BASILICATA

Con riferimento alla lettera b) dell'articolo, è indispensabile che gli interessati, all'atto dell'assegnazione ad uno dei già menzionati Uffici, rendano le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine all'insussistenza della condizione ostativa.

Tale adempimento, per quanto concerne il conferimento di incarichi dirigenziali (interni ed esterni), risulta assolto con la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità che i dirigenti rendono prima dell'assunzione dell'incarico. **La stessa dichiarazione, invece, andrà specificatamente acquisita all'atto del conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. a) e b) del nuovo CCNL, che implicino l'esercizio delle attività a rischio sopra descritte (modello di dichiarazione n. 7).** Qualora la condizione impeditiva si manifesti nel corso del rapporto a seguito di attività ispettive o mediante specifiche segnalazioni, il R.P.C.T. effettuerà la dovuta contestazione nei confronti dell'interessato, il quale, previo contraddittorio, dovrà essere rimosso dall'incarico dirigenziale o di responsabilità.

2.2 REGIME DEI CONTROLLI

La struttura competente all'adozione del provvedimento di nomina delle Commissioni, all'assegnazione dei dipendenti agli uffici interessati dalla norma o al conferimento degli incarichi effettua l'accertamento sull'assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato che ostano all'assunzione della carica.

All'esito dei controlli effettuati, nel caso emergano a carico del personale interessato precedenti penali per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione dovrà astenersi dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione.

Quanto alle modalità per l'effettuazione del controllo delle dichiarazioni si rinvia a quanto già esposto in tabella a pag. 15.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza effettua un controllo in ordine all'applicazione da parte delle strutture delle disposizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165/2001 individuando tra le strutture un campione fino al 10% da sottoporre a verifica.

3. DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Nel presente paragrafo, allo scopo di favorire la corretta gestione del conflitto di interessi, nonché l'attuazione dell'attività di monitoraggio sulle dichiarazioni rese, si forniscono indicazioni sugli obblighi dichiarativi e sulle modalità di controllo.

Preliminarmente si fa presente che, in linea generale, nell'ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi", né tantomeno una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie. Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano "**gravi ragioni di convenienza**" per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali



REGIONE BASILICATA

conseguenze quali il danno all'immagine dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni (così ANAC, atto del Presidente 22 febbraio 2023).

L'Anac definisce il conflitto di interessi come una situazione in cui *“la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio”* (PNA 2022).

Le norme di riferimento – ovvero, principalmente, l'art. 6 bis della L.241/1990 e gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. stabiliscono i casi, le misure di prevenzione e le modalità di gestione.

Nello specifico, l'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ha introdotto, nell'ambito della Legge n. 241/1990, l'art. 6 bis (rubricato “Conflitto di interessi”). La disposizione stabilisce che *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

La norma contiene due prescrizioni:

- l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, del titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali;
- il dovere di segnalazione a carico dei suddetti soggetti.

Detta norma va letta in maniera coordinata con le disposizioni inserite a tal riguardo nel Codice di comportamento nazionale (D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.) e, a livello regionale, nel Codice di Comportamento dei dipendenti regionali.

L'Anac ha poi da ultimo dedicato alla disciplina del conflitto di interessi una specifica sezione del PNA 2022 relativa alla materia dei contratti pubblici, che sostituisce le precedenti previsioni contenute nel PNA 2019 alla cui lettura si rimanda.

Il conflitto di interessi può essere inteso come:

- **attuale**, ovvero presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice di comportamento;
- **potenziale**, che riguarda quelle situazioni che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato, a cui devono aggiungersi quelle situazioni che possano per sé favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Sia di esempio una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza) (così il Consiglio di Stato nel parere reso all'Anac n. 667 del 5 marzo 2019);
- **apparente**, ovvero che può essere percepito dall'esterno come tale;



REGIONE BASILICATA

- **diretto**, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
- **indiretto**, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati;
- **strutturale**, che configura una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In tali situazioni il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa (cfr. PNA 2019).

Si riportano di seguito le disposizioni inerenti agli obblighi dichiarativi, di comunicazione e di astensione contenute nel codice di comportamento dei dipendenti regionali approvato con D.G.R. n. 44/2023 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, il cui ambito di applicazione è disciplinato dall'art. 2 del codice medesimo ([modello di dichiarazione n. 6](#)).

Obblighi dichiarativi sussistono anche per i titolari di incarichi di consulenza e collaborazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 ([modello di dichiarazione n. 8 e modello di attestazione n. 13](#)) e ai dipendenti posti in quiescenza ai quali venga conferito incarico di collaborazione a titolo gratuito presso qualsiasi ufficio regionale ([modello di dichiarazione n. 9](#)).

ART. 8 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

L'articolo, che richiama e integra le disposizioni dell'art. 5 del codice nazionale, prevede che il dipendente debba comunicare per iscritto al proprio sovraordinato, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento, la propria adesione ad associazioni o organizzazioni *“i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio o che possono essere destinatari di contributi di carattere economico da parte dell'ufficio cui è assegnato”*.

L'obbligo di astensione previsto dall'art. 10 del codice scatta solo se l'appartenenza o l'adesione ad una associazione o organizzazione interferisce con lo svolgimento delle attività dell'Ufficio o della struttura regionale in cui il dipendente opera, secondo le valutazioni dei soggetti sovraordinati che ricevono le comunicazioni. Tali soggetti sono i dirigenti d'Ufficio per i dipendenti e il Responsabile PCT per i dirigenti d'ufficio e i direttori generali. Se le disposizioni sull'obbligo di astensione non sono sufficienti a superare le interferenze devono essere assunte le necessarie determinazioni, anche attraverso l'assegnazione dei dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, ad altro ufficio, o struttura regionale.

Le modalità di effettuazione della comunicazione prevedono la forma scritta e la trasmissione al proprio sovraordinato entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento (da intendersi come atto di adesione all'associazione o dal momento in cui si verificano le interferenze).

Le comunicazioni rese dai dipendenti e acquisite dai dirigenti sovraordinati sono da questi inviate in copia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e all'ufficio competente in materia di personale.



REGIONE BASILICATA

Le comunicazioni rese dai dirigenti apicali e dai dirigenti d'ufficio al Responsabile PCT sono dagli stessi trasmessi in copia anche all'Ufficio competente in materia di personale ([modello di dichiarazione n. 6](#)).

ART. 9 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

L'art. 9 del codice di comportamento regionale, che richiama le disposizioni dell'art. 6 del codice nazionale, prevede un obbligo informativo del dipendente all'atto dell'assegnazione all'ufficio regionale circa tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società o enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Per soggetti privati devono intendersi anche le società e gli enti privati controllati, partecipati, vigilati o finanziati da un soggetto pubblico.

Le modalità di effettuazione delle comunicazioni prevedono che i dirigenti d'ufficio rendano la comunicazione al direttore generale della direzione di appartenenza. I direttori generali, nonché i titolari degli uffici di diretta collaborazione, rendono la comunicazione di cui al comma 1 al Responsabile PCT, trasmettendone copia all'Ufficio competente in materia di personale.

I dirigenti trasmettono copia delle comunicazioni acquisite dal proprio personale al Responsabile PCT e all'ufficio competente in materia di personale.

È importante tener presente che il dipendente deve aggiornare annualmente le comunicazioni.

Il dipendente è tenuto ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti **interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado**¹. Il conflitto può riguardare **interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali**, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei soggetti sovraordinati ([modello di dichiarazione n. 10](#)).

Nell'ottica di un rafforzamento dei presidi di prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, per ciascuna procedura di gara in cui sia coinvolto, il dipendente è tenuto a rendere al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP un aggiornamento della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento. Il RUP deve rendere la dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico.

ART. 10 – Obbligo di astensione

In recepimento e integrazione dell'art. 7 del codice di comportamento nazionale, questo articolo 10, a presidio della indipendenza e della imparzialità del dipendente pubblico, disciplina più nel dettaglio i casi in

¹ I gradi di parentela si calcolano nella linea retta contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite stesso, nella linea collaterale si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente, I medesimi criteri si applicano nel caso di affinità. Es: Parenti di 1° grado: figli e genitori. Parenti di 2° grado: fratelli e sorelle. Nipoti e nonni. Parenti di 3° grado: nipote e zio. Parenti di 4° grado: cugini. Affini di 1° grado: suocero e genero. Affini di 2° grado: fratello o sorella del coniuge. Affini di 3° grado: zio del coniuge. Affini di 4° grado cugino del coniuge



REGIONE BASILICATA

cui scatta l'obbligo di astensione da decisioni o attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi² anche interessi di:

- a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

Al riguardo si tenga presente che, sebbene nell'ordinamento sia presente tale ipotesi (v. l'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 che prevede l'obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano "gravi ragioni di convenienza" e l'art. 51 c.p.c. che prevede anche le "gravi ragioni di convenienza"), in assenza di espressa tipizzazione, le "gravi ragioni di opportunità e convenienza" non possono che essere oggetto di valutazione caso per caso e rilevano solo se le circostanze siano tali da poter incidere, anche solo potenzialmente, sull'imparziale svolgimento dell'attività d'ufficio da parte del dipendente.

Le esposte disposizioni soddisfano anche l'esigenza di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, in relazione anche eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti (L. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. e).

A tutela del principio costituzionale del buon andamento e della immagine di indipendenza e imparzialità dell'amministrazione, alle ipotesi sopra riportate deve essere aggiunta la situazione di conflitto che si determina qualora nella medesima unità organizzativa si trovino a lavorare in rapporto di subordinazione diretta soggetti legati da parentela e affinità fino al secondo grado, coniugio o convivenza. Detta situazione dunque andrebbe innanzitutto evitata in sede di assegnazione del personale agli Uffici e rimossa, ove sopravvenuta successivamente, mediante l'adozione di misure quali, ad esempio, l'assegnazione del personale interessato ad altro ufficio, compatibilmente con il rispetto dei requisiti professionali.

Il comma 10 dell'art. 10 tratta altresì l'istituto del *pantouflage*, richiamando l'art. 53, comma 16 *ter*, del decreto legislativo n. 165/2001 a norma del quale i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'Amministrazione per i successivi tre anni.

² I gradi di parentela si calcolano nella linea retta contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite stesso, nella linea collaterale si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente, I medesimi criteri si applicano nel caso di affinità. Es: Parenti di 1° grado: figli e genitori. Parenti di 2° grado: fratelli e sorelle. Nipoti e nonni. Parenti di 3° grado: nipote e zio. Parenti di 4° grado: cugini. Affini di 1° grado: suocero e genero. Affini di 2° grado: fratello o sorella del coniuge. Affini di 3° grado: zio del coniuge. Affini di 4° grado cugino del coniuge.



REGIONE BASILICATA

A presidio di tale norma, il comma 11 dispone che nei mesi precedenti alla cessazione del lavoro o dell'incarico, il dipendente rende apposita dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto ([modello di dichiarazione n. 12](#)).

Modalità procedurali della comunicazione del conflitto di interessi

L'articolo 10 sopra citato prevede che il dipendente che versi in una situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale è tenuto a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza ([modello di dichiarazione n. 10](#)), il quale, dopo aver valutato la situazione segnalata, adotta, in caso di sussistenza del conflitto di interessi, una delle seguenti misure, riportate a titolo esemplificativo, che sia ritenuta idonea e adeguata alla gravità della situazione in relazione all'economicità e all'efficacia del procedimento amministrativo, nonché all'eventuale pregiudizio patrimoniale e/o immateriale (danno all'immagine dell'amministrazione) che possa derivare a carico dell'amministrazione:

- **cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;**
- **interventi di altri soggetti con funzioni di supervisione e controllo;**
- **motivazione più specifica per le scelte adottate;**
- **nomina di un sostituto;**
- **avocazione allo stesso dirigente o responsabile;**
- **rotazione funzionale o strutturale.**

Ove il dirigente dell'ufficio regionale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga **che non sussistano situazioni di conflitto di interesse** che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione, **motiva le ragioni** che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico **e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione**, avendo cura di informare altresì l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza degli esiti della valutazione svolta.

L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dipendente comunica tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate.

Valutazione del conflitto di interesse

Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, la comunicazione è resa al direttore generale della direzione di appartenenza al quale spetta valutare le iniziative da assumere.

Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi i direttori generali la valutazione delle iniziative da assumere è rimessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. I dirigenti apicali ed i dirigenti d'ufficio informano tempestivamente il R.P.C.T. nei casi di astensione e, in ogni caso, comunicano annualmente al medesimo i casi verificatisi o l'insussistenza degli stessi.

Si tenga presente che vige, ai sensi di questo articolo, un obbligo di tempestiva comunicazione anche in capo al dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, ciò al fine di consentire la corretta valutazione della circostanza da parte del dirigente.



REGIONE BASILICATA

ART. 17 – Disposizioni particolari per i dirigenti

Con riguardo alle figure dirigenziali, nell'ambito di tale articolo 17, che riprende l'art. 13 del codice nazionale, sono richiamati in particolare gli obblighi informativi preliminari all'assunzione dell'incarico circa le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porre il dirigente in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e le dichiarazioni circa la presenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente è tenuto inoltre a rendere apposita informazione sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

Dette dichiarazioni vanno rese in forma scritta al direttore generale della direzione di appartenenza ([modello di dichiarazione n. 6](#)).

Il dirigente s'impegna, altresì, a rendere note ai soggetti di cui al comma precedente, tutte le variazioni dei dati e delle informazioni relative a possibili situazioni di conflitto di interesse già comunicate.

Vige in capo al dirigente l'obbligo del rispetto in prima persona e la vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti assegnati della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e alle disposizioni regionali in materia, al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e ne tiene conto nel rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni. Ove accerti casi di incompatibilità, di diritto o di fatto o situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che integrano la violazione dei doveri del presente Codice, ne fornisce segnalazione, nei termini di legge, al soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari.

ART. 18 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo

I titolari degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo in via generale sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti per tutti i dirigenti dall'art. 13 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice regionale. Prima dell'affidamento dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni presentate. La valutazione delle iniziative da assumere nel caso di conflitto di interessi è rimessa al Presidente sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

ART. 19 – Contratti ed altri atti negoziali

Riprendendo e integrando l'art. 14 del codice nazionale l'articolo 19 prevede obblighi informativi e di astensione in capo al dipendente con riguardo alle seguenti situazioni:

- il dipendente non conclude per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con **imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto** altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c.;
- nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti **a titolo privato** o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività



REGIONE BASILICATA

relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

- Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso nel biennio precedente contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione per conto dell'amministrazione, **ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di appartenenza entro 30 gg. dalla stipulazione dei medesimi.**

Con riferimento al dirigente l'obbligo informativo è reso al proprio direttore generale e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

3.1 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE

Le strutture competenti effettuano i controlli su tali dichiarazioni con tutti i mezzi istruttori a disposizione come ad esempio:

- consultazione di banche dati disponibili, di libera consultazione o che la struttura è autorizzata a consultare per effetto di convenzioni o in relazione allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- formale richiesta alle amministrazioni in possesso dei dati o documenti relativi alle dichiarazioni rese, al fine di ottenere conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con quanto risulta in possesso delle amministrazioni richiedenti;
- richiesta di documenti comprovanti gli stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante e siano stati rappresentati nel documento.

Prospetto indicativo di alcune fonti informative utilizzabili

Oggetto di verifica	Banche dati
Adesione ad associazioni (art. 5 D.P.R. n. 62/2013; art. 8 codice di comportamento regionale)	Registro delle persone giuridiche di livello regionale e Registro del Terzo settore, oltre che la consultazione delle informazioni disponibili sul web
Interessi finanziari (art. 6 D.P.R. n. 62/2013; art.9 codice di comportamento regionale)	il Registro delle Imprese - INFOCAMERE (Ricerca per "persona")
Rapporti di collaborazione o consulenza (art. 6 D.P.R. n. 62/2013; art. 9 codice di comportamento regionale)	Anagrafe delle prestazioni PerlaPA sezione consulenti
Presenza di rapporti di lavoro del settore pubblico, privato e di lavoro autonomo non dichiarati	Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive (richiesta all'INPS)
Esistenza di ditta individuale/partita IVA	SIATEL-PUNTO FISCO (Agenzia delle entrate)

Sono inoltre consultabili



REGIONE BASILICATA

ARACHNE	Consiste in uno strumento informatico integrato che supportare principalmente le attività di verifica delle Autorità di gestione dei fondi strutturali 2014/2020 per il contrasto a frodi, conflitti di interesse e irregolarità. Si accede attraverso richiesta specifica al MEF e installazione del software.
PIAF	Si tratta di una piattaforma nazionale antifrode elaborata per permettere l'interoperabilità delle informazioni relative ai soggetti, pubblici e privati, beneficiari dei fondi europei, aggregando dati provenienti da data base nazionali e europei. L'accesso può effettuarsi attraverso il link http://area.rgs.mef.gov.it/
ORBIS	Questa Banca dati fornisce informazioni su circa 180 milioni di aziende di tutto il mondo, suddivise in 4 categorie (Very Large, Large, Medium, Small) sulla base dei seguenti criteri: Fatturato; Numero dipendenti; Total Assets. Consente di analizzare, classificare e confrontare le società di tutto il mondo, ed esportare dati in qualsiasi formato. Si accede sul link http://www.bvdinfo.com.it-it/ (piattaforma a pagamento)
OpenCUP	Questa banca dati fornisce dati in formato aperto sulle decisioni di investimento pubblico finanziate con fondi pubblici nazionali, comunitarie o regionali o con risorse private con il CUP. La consultazione è aperta e gratuita mediante il link https://www.opencup.gov.it/portale/web/opencup

3.2 CONFLITTO DI INTERESSI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

La gestione del conflitto di interessi assume particolare rilievo nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, in quanto settore particolarmente esposto a rischio corruttivo.

È necessario tenere presente che la disciplina del conflitto d'interesse è adesso contenuta nell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Ai sensi del primo comma dell'art. 16 si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con **compiti funzionali** nella procedura di **aggiudicazione** o nella fase di **esecuzione** degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, gli esiti e la gestione, ha **direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere **percepito** come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Il comma 2 del medesimo articolo, innovando la disciplina rispetto all'art. 42 del precedente codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016), prevede che **il soggetto che invoca la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi è tenuto a provare sulla base di presupposti specifici e documentati la minaccia percepita** e deve riferirsi ad interessi effettivi la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.



REGIONE BASILICATA

L'Anac è intervenuta su tale specifico aspetto con il parere di precontenzioso n. 339/2023, specificando che l'esclusione del concorrente nelle ipotesi di conflitto di interesse non è automatica, ma spetta alla Stazione Appaltante adottare preventivamente tutte le misure necessarie a evitare situazioni di conflitto, valutando la situazione concreta sulla base di prove specifiche e non limitandosi ad indizi presuntivi di conflitto di interesse.

Spetta inoltre ai soggetti coinvolti fornire prove concrete che non vi è stata violazione del principio di pari opportunità e che non si è determinato alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza.

Le misure di prevenzione sono individuate, nel terzo comma dell'articolo 16, negli **obblighi di comunicazione e di astensione** in capo al personale che versa nelle ipotesi descritte nel primo comma e, ai sensi del quarto comma, le stazioni appaltanti devono adottare le misure idonee alla prevenzione e alla soluzione dei casi di conflitto di interessi.

L'ANAC è intervenuta diffusamente sull'argomento, da ultimo con il PNA 2022 e con l'aggiornamento 2023, a cui si rinvia.

Con particolare riguardo alle misure di prevenzione è bene tener presente che la normativa emanata per l'attuazione del PNRR attribuisce un'importanza particolare alla prevenzione dei conflitti di interesse, disponendo con l'art. 22, comma 1, del Regolamento UE n. 241/2021 che gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia effettuato adoperando le opportune cautele per l'individuazione e la rettifica delle frodi, la prevenzione della corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine l'ANAC prevede che le Stazioni appaltanti richiedano:

- **l'identità del titolare effettivo dell'affidamento;**
- **la presentazione da parte del titolare effettivo di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.**

Al riguardo la nozione di titolare effettivo è contenuta nella normativa antiriciclaggio e si intende per lo stesso **la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita** (v. art. 1, comma 1, lett. pp) del d.lgs. 231/2007).

Si rammenta che secondo l'ANAC *“la definizione e la disciplina del titolare effettivo sono funzionali a garantire la riconducibilità di un'operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, al fine di evitare che altri soggetti e, in particolare, strutture giuridiche complesse – società e altri enti, trust e istituti giuridici affini – siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite”* (v. PNA 2022).

Di seguito si riportano le misure di prevenzione per la gestione del conflitto di interessi

- **dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti;**
- **verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione;**
- **obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto da parte dei soggetti che svolgono compiti funzionali (che implicino, cioè, esercizio della funzione amministrativa, ad esclusione di mansioni meramente materiali o d'ordine).**

Con riguardo alle dichiarazioni queste devono essere rese:

- **dai dipendenti** in riferimento a ciascuna procedura di gara **al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP**. In proposito, come già in precedenza esposto, l'art. 9 del codice di comportamento del personale regionale prevede, nell'ottica di un rafforzamento dei presidi di



REGIONE BASILICATA

prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, che per ciascuna procedura di gara in cui sia coinvolto, il dipendente è tenuto a rendere al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP un aggiornamento della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento; le dichiarazioni devono essere protocollate e conservate agli atti degli uffici competenti per il procedimento di affidamento;

- **dai soggetti esterni al Responsabile dell'ufficio competente e al RUP;**
- **dal RUP al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico.**

Ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

Rispetto agli obblighi dichiarativi sopra menzionati e alla valutazione dell'eventuale sussistenza del conflitto di interessi l'ANAC attribuisce al R.P.C.T. la competenza a svolgere un'attività di verifica, anche a campione, sulla corretta acquisizione, raccolta, protocollazione e conservazione delle dichiarazioni da parte del Responsabile dell'ufficio di appartenenza/Ufficio competente alla nomina e dal RUP.

In presenza di una segnalazione fondata di conflitto di interessi il Responsabile PCT deve rivolgersi al RUP, agli organi interni o esterni preposti ai controlli.

Procedure di gara che utilizzano fondi PNRR

Anche per le procedure di gara che utilizzano fondi PNRR, i dipendenti sono tenuti ad aggiornare, per ciascuna procedura in cui siano coinvolti, la dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento. La dichiarazione dovrà essere integrata, se necessario, nelle varie fasi dell'affidamento e resa al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP. È bene tener presente che è necessario rendere e aggiornare le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in ogni fase della procedura di attuazione del PNRR, dalla predisposizione degli Avvisi alla fase di rendicontazione ([modelli di dichiarazione nn. 14 e 15](#)).

Il RPCT svolgerà semestralmente, con l'ausilio dei Dirigenti responsabili dei procedimenti, controlli a campione fino al 30% per verificare che le dichiarazioni siano state rese. Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi.

Con la circolare MEF -RGS n. 13/2024 sono state adottate appendici tematiche, alla cui lettura si rimanda, aventi ad oggetto "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. UE n. 241/2021" e "La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. e) Reg. UE n. 241/2021", che compendiano e definiscono ulteriormente gli step procedurali che i Soggetti attuatori e le Amministrazioni titolari di misure PNRR (o gli enti attuatori esterni da queste delegati) devono porre in essere.

4. REGIME SANZIONATORIO

Il D.lgs. n. 39/2013 prevede un rigoroso regime sanzionatorio per i casi di violazione delle disposizioni sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ivi indicati.

Si riportano di seguito i relativi riferimenti normativi:



REGIONE BASILICATA

- Art. 17: gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013 e i relativi contratti sono nulli.
- Art. 18, comma 2: i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.
- Art. 19, comma 2: lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del R.P.C.T., dell'insorgere della causa di incompatibilità.
- Art. 20, comma 4: in mancanza della dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità l'incarico non ha efficacia.
- Art. 20, comma 5: ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità al responsabile di qualsiasi incarico di cui al D.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Come già esposto nella circolare del R.P.C.T. n. 1/2015, la violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi comporta l'illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso e dà luogo alla responsabilità disciplinare, suscettibile di sanzioni all'esito del procedimento medesimo. Si rammenta infatti che ai sensi dell'art. 25 del codice di comportamento regionale, rubricato *"Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice"*, *"la violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni"*.

5. MODULISTICA

Allo scopo di agevolare gli adempimenti degli Uffici e favorire l'uniformità della modulistica utilizzata, si allegano alle presenti linee guida i relativi modelli per le dichiarazioni, precisando che tali modelli devono essere opportunamente personalizzati quanto agli Uffici in indirizzo a seconda della tipologia dei dichiaranti.

Con riguardo ai requisiti delle dichiarazioni ai fini del rispetto del regime di pubblicazione, si rinvia a quanto esposto nel precedente paragrafo 1.5.

La seguente nuova modulistica sostituisce quella attualmente in uso, fatta salva l'eventuale modulistica già in uso che soddisfi i contenuti necessari previsti nelle presenti linee guida e sia coerente con quanto previsto dalle medesime.

- Modello 1 Inconferibilità/incompatibilità - Incarichi amministrativi di vertice
- Modello 2 Inconferibilità/incompatibilità - Amministratore in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
- Modello 3 Inconferibilità/incompatibilità - Amministratore di enti pubblici
- Modello 4 Inconferibilità/incompatibilità - Direttore Generale in aziende sanitarie locali
- Modello 5 Inconferibilità/incompatibilità - Incarichi dirigenziali
- Modello 6 Conflitto di interessi - Dipendenti e Dirigenti
- Modello 7 Conflitto di interessi - Titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ)
- Modello 8 Conflitto di interessi - Consulenti e collaboratori
- Modello 9 Conflitto di interessi - Incarico a titolo gratuito a dipendente in quiescenza



REGIONE BASILICATA

- Modello 10 Conflitto di interessi - Art. 6-bis l. n. 241/1990 e art. 7 Codici di comportamento
- Modello 11 Conflitto di interessi - Commissioni
- Modello 12 *Pantouflage*
- Modello 13 Attestazione dell'avvenuta verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (ART.53, C. 14, D.lgs. 165/2001)
- Modello 14 Conflitto di interessi - Titolare effettivo
- Modello 15 Conflitto di interessi RUP/Commissario di gara/Dirigente o Funzionario incaricato

Si segnala, infine, che ad ogni dichiarazione va allegata l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.